

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PAOLO RUSSO**

Disposizioni in materia di tutela del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentata il 1° aprile 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese e tutta la comunità internazionale stanno affrontando, ormai da troppe settimane, l'emergenza sanitaria conseguente a una pandemia drammatica legata alla diffusione del virus COVID-19.

A provare a contrastare questa pandemia ci sono, in prima linea, i medici e il personale sanitario e socio-sanitario degli ospedali e dei presidi sanitari che operano nel nostro territorio, che sono chiamati ad affrontare situazioni di emergenza in condizioni estremamente difficili e spesso senza le necessarie tutele e protezioni. Non è un caso che circa il 10 per cento dei contagiati da COVID-19 sia costituito da medici e operatori sanitari, a dimostrazione del fatto che, di fronte a una pandemia incombente, questi lavoratori troppo spesso sono costretti a operare in prima linea privi degli adeguati dispositivi di protezione individuale, e perciò sono esposti a inaccettabili

rischi per la loro salute. Tali rischi sarebbero molto ridotti se gli operatori fossero correttamente informati e dotati di sufficienti dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, camici monouso, visiere di protezione eccetera. Oltre alla dotazione di tali dispositivi, si dovrebbe prevedere l'obbligo di sottoporre il personale in questione ai *test di screening* e ad altri idonei sistemi di indagine sierologica.

Queste misure minime di protezione e di tutela devono essere previste non solamente per i medici e il personale sanitario che quotidianamente lottano per contrastare la diffusione del virus e per curare le persone infettate, ma anche per tutti i lavoratori e gli operatori che sono impegnati in prima persona e direttamente per ridurre il rischio di contagio e per fronteggiare l'emergenza sanitaria: personale socio-sanitario, personale delle Forze dell'ordine, della polizia locale e delle Forze armate,

nonché coloro che lavorano in attività di emergenza o strategiche.

La presente proposta di legge vuole dare una risposta normativa alle criticità susposte, per tutelare il personale impegnato in prima persona nella lotta all'emergenza epidemiologica.

Si tratta di norme che troveranno applicazione sia nell'epidemia legata alla diffusione del virus COVID-19, sia in altri eventuali futuri rischi sanitari connessi all'insorgenza di patologie derivanti da agenti patogeni trasmissibili, per le quali sia deliberato lo stato di emergenza ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

La proposta di legge prevede l'obbligo di effettuare un tampone e di sottoporsi agli

altri sistemi di indagine sierologica, nonché di utilizzare costantemente adeguati dispositivi di protezione individuale, per i seguenti soggetti: il personale medico, compresi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, sanitario e socio-sanitario; il personale delle Forze dell'ordine, della polizia locale e delle Forze armate direttamente impegnato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica, nonché i soggetti il cui lavoro sia connesso alle attività di emergenza o strategiche.

Con decreto del Ministro della salute si potrà, inoltre, estendere l'elenco dei destinatari delle tutele previste dalla legge ad altre categorie professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in relazione agli eventi per i quali sia deliberato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti patogeni trasmissibili, di seguito denominata « emergenza epidemiologica ».

Art. 2.

1. Al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica sono garantiti tutti gli strumenti e le metodiche diagnostiche più avanzati per tutelare la loro salute e per ridurre al minimo i rischi di contagio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e quale condizione necessaria per lo svolgimento del loro lavoro, i soggetti direttamente impiegati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica devono essere sottoposti al tampone e ad altri idonei sistemi di indagine sierologica e deve essere sempre loro garantito, dai competenti uffici della protezione civile, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale più idonei e adeguati ai compiti e all'attività svolti.

3. Il presente articolo si applica al personale medico, compresi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, al personale sanitario e socio-sanitario e al personale delle Forze dell'ordine, della polizia locale e delle Forze armate direttamente impegnato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica, nonché ai soggetti il cui lavoro sia connesso alle attività di emergenza o strategiche.

4. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e possono essere individuate ulteriori categorie professionali a cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

